



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONE MOLISE**

**Cons. SALVATORE MICONE**

**SEDE**

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONE MOLISE**

**Prof. DONATO TOMA**

**SEDE**

**OGGETTO: Proposta di legge. Variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale.**

Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma del consigliere regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli.

Campobasso, 16/11/2020

Micaela Fanelli



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

## XII LEGISLATURA

### PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto  
Pubblico Locale”

di iniziativa del consigliere regionale Micaela Fanelli



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



## Relazione illustrativa

Negli ultimi anni molti pendolari, a cominciare dal personale docente impegnato nelle scuole, ed i lavoratori impegnati nelle fabbriche lamentano la circostanza che pur lavorando su cinque giorni lavorativi, lì dove il giorno libero non ricade di sabato, sono costretti a fare l'abbonamento settimanale o mensile nella formula "escluse le domeniche".

Inoltre si ravvisa anche la richiesta degli utenti di poter fruire del biglietto di andata e di ritorno e dei vari tipi di abbonamento sottoscritti con le varie Società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale su gomma sulla medesima tratta, atteso che identiche tratte sono gestite da diverse Società, richiamando il principio generale che le entrate sono proventi esclusivi della Regione Molise, avvalorato dalla considerazione che nel caso in cui il gestore fosse unico, una volta pagato il biglietto A/R o l'abbonamento, l'utente avrebbe diritto a prendere il mezzo a suo piacimento per la tratta per il quale è stato emesso, e che pertanto tale diritto deve necessariamente essere confermato anche in presenza di più gestori esercenti il servizio di trasporto pubblico locale su gomma purché sulla medesima tratta per il quale è stato emesso.

Tenuto conto di tale situazione sembra opportuno specificare anche due nuove tipologie di tariffe, esclusivamente per i lavoratori, finalizzato a far gravare su di essi il solo costo dell'abbonamento per le giornate di effettivo lavoro, ovvero: abbonamento settimanale lavorativo su 5 giorni esclusa la domenica; abbonamento mensile lavorativo esclusa la domenica. Precisando che il costo dell'abbonamento settimanale lavorativo su 5 giorni esclusa la domenica sarà pari al costo dell'abbonamento settimanale escluso il sabato e la domenica su 5 giorni attualmente vigente, mentre il costo dell'abbonamento mensile lavorativo esclusa la domenica sarà pari al costo per abbonamento mensile escluso il sabato e la domenica attualmente vigente.

L'art. 14 della legge regionale di stabilità n. 4 10 Maggio 2019 recita testualmente "1. I soli titoli di viaggio emessi ed incassati direttamente dalle imprese affidatarie del trasporto pubblico extraurbano, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 2154 del 30/12/1998, sono rivalutati secondo gli indici ISTAT, dal 1999, per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 31° giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.". Tenuta presente la delibera di Giunta regionale n°644 del 9 agosto 2011, avente ad oggetto "Affidamento della nuova rete di TPL e approvazione dei contratti di servizio con le imprese", in forza della quale sono state approvati gli schemi contrattuali con le aziende esercenti il servizio di TPL. All'art. 8 dei vigenti contratti di servizio e dei vigenti pre-contratti di esercizio prevede al comma 1 "i documenti di viaggio per l'utilizzo dei servizi o da parte degli utenti sono rilasciati dalle imprese secondo le tipologie e le tariffe vigenti"; al comma 2 "I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo anche indirettamente connesso all'esercizio dei servizi oggetto del contratto sono di competenza dell'impresa che li esercita, così pure i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale". Richiamato l'art. 9 comma 2, nel quale si dice che la compensazione di cui al comma 1 che precede dovrà essere rideterminata in misura maggiore / minore a fine esercizio, in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi (proventi tariffari- compensi tessere libera circolazione, compartecipazione gettito accise) che saranno effettivamente conseguite e documentati dall'impresa, nonché dei costi strettamente inerenti al servizio prestato ed effettivamente sostenuti dall'impresa per come documentati.

Appreso inoltre che i titoli di viaggio alla luce dei vigenti contratti costituiscono proventi della regione Molise e sono assoggettati alla verifica contabile di fine anno diretta all'accertamento delle sopracompenzioni o sottocompenzioni, e pertanto la stessa è pienamente legittimata a specificare gli importi e la tipologia;

La PDL vuole andare ad applicare le seguenti tipologie dei titoli di viaggio, come appresso classificate:



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Biglietto solo andata

Biglietto andata e ritorno

Abbonamento settimanale escluso il sabato e la domenica su 5 giorni

Abbonamento settimanale esclusa la domenica su 6 giorni

Abbonamento mensile escluso il sabato e la domenica

Abbonamento mensile esclusa la domenica

Ciò viene specificato nell'art. 1 della PDL che prevede anche che il costo dell'abbonamento settimanale lavorativo su 5 giorni, esclusa la domenica, sarà pari al costo dell'abbonamento settimanale escluso il sabato e la domenica su 5 giorni attualmente vigente, mentre il costo dell'Abbonamento mensile lavorativo esclusa la domenica sarà pari al costo per Abbonamento mensile escluso il sabato e la domenica attualmente vigente. Inoltre inserisce la possibilità per l'utente che ha acquistato un biglietto A/R, o ha acquistato un abbonamento, per una determinata tratta, di utilizzare il titolo di viaggio a prescindere dalla società che lo ha emesso, su tutti gli autobus esercenti il trasporto pubblico locale su gomma purché sulla medesima tratta per il quale è stato emesso.

La presente PDL non prevede oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.



## **Variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale.**

### **Art. 1 - Variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale**

All'art. 14 della legge regionale di stabilità n. 4 del 10 Maggio 2019 sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Con decorrenza 14 ottobre 2019 sono approvate le seguenti specifiche dei titoli di viaggio, che vanno ad aggiornare quelle previste dai contratti di cui alla delibera di Giunta regionale n°644 del 9 agosto 2011, come appresso elencate:

- a) Biglietto solo andata
- b) Biglietto andata e ritorno
- c) Abbonamento settimanale escluso il sabato e la domenica su 5 giorni
- d) Abbonamento settimanale lavorativo su 5 giorni esclusa la domenica
- e) Abbonamento settimanale esclusa la domenica su 6 giorni
- f) Abbonamento mensile escluso il sabato e la domenica
- g) Abbonamento mensile lavorativo esclusa la domenica
- h) Abbonamento mensile esclusa la domenica

7. Il costo dell'abbonamento settimanale lavorativo su 5 giorni esclusa la domenica sarà pari al costo dell'abbonamento settimanale escluso il sabato e la domenica su 5 giorni attualmente vigente, mentre il costo dell'Abbonamento mensile lavorativo esclusa la domenica sarà pari al costo per Abbonamento mensile escluso il sabato e la domenica attualmente vigente;

8. L'utente che ha acquistato un biglietto A/R, o ha acquistato un abbonamento, per una determinata tratta, può utilizzare il titolo di viaggio a prescindere dalla società che lo ha emesso, su tutti gli autobus esercenti il trasporto pubblico locale su gomma purché sulla medesima tratta per il quale è stato emesso.”

### **Art. 2 - Norma di invarianza finanziaria.**

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

### **Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Molise.